

resto, ripeto, questo terzo della pensione del marito, cui avevano diritto le mogli degli uffiziali di mare, dovrà prendersi in considerazione quando si parli del secondo alinea.

Quanto poi ai bass'uffiziali e soldati, non si fa loro ritenzione veruna; in conseguenza non hanno maggiore diritto dei bass'uffiziali e dei soldati di terra.

Qual era per lo avanti la posizione delle mogli dei bass'uffiziali e soldati di mare? Per lo addietro le mogli dei bass'uffiziali e soldati di mare, quando il loro marito fosse morto in guerra o per accidenti di servizio, avevano diritto alla metà del *minimum* che sarebbe spettato al marito stesso. Ora bisogna sapere che nella tabella delle pensioni di ritiro per la marina il *minimum* è sempre la metà del *maximum* delle pensioni accordate.

Dunque, se alle mogli dei bass'uffiziali e soldati si accorda la metà del *maximum*, si viene a far loro lo stesso vantaggio che si è fatto alle mogli degli uomini di terra. Forse la Camera potrebbe osservare che i gradi nella marina essendo paragonati ai gradi dell'armata di terra, si sarebbero potuto dare alle vedove dei bass'uffiziali e soldati della marina le pensioni stesse fissate alle vedove dei militari di egual grado nell'armata di terra; ma con ciò si sarebbe allora gravemente leso la marina, perchè, sebbene sia vero che nella marina tutti i gradi siano pareggiati a quelli di terra, ciò lo è soltanto per la disciplina. Ma poi riguardo alle pensioni sono diverse, secondo che sono più faticosi i lavori.

Vi sono certi gradi che hanno la stessa dignità disciplinare, ma pure non hanno la medesima paga.

Per esempio: i secondi piloti hanno la paga di prima classe, cioè L. 960, e si gli uni che gli altri sono pareggiati ai furieri maggiori. Dunque, se si fosse dato alle vedove dei militari di mare la stessa pensione accordata alle vedove dei militari di grado corrispondente di terra, si sarebbe data la pensione corrispondente alla paga minima; mentrechè se la moglie, per esempio, di un nocchiero avrà la metà della pensione della paga del marito, avrà L. 480, mentre se non avesse che pensione eguale a quella della moglie del furiere maggiore, non ne avrebbe che 250.

Ciò vuol dire che anche in questa legge, raddoppiando le pensioni alle mogli dei militari di mare morti in guerra, si lascia loro un vantaggio che già avevano rispettivamente alle mogli dei militari dell'armata di terra. Vi è poi un'altra circostanza di cui non ha fatto cenno la Commissione, ed è che oltre alle pensioni della metà del *minimum* accordato a queste vedove, vi sono poi ancora 5 lire al mese per ciascheduno dei figliuoli che hanno. Ora è bene che la Camera sappia se, raddoppiando la pensione, queste 5 lire si conservino tali e quali erano per lo passato, o se esse pure si raddoppino, o se non si diano più.

Quanto a me crederei che, tenuto conto della vita più faticosa degli uomini di mare, della loro trista condizione di esser quasi sempre separati dalle loro famiglie, si potrebbero lasciare coll'attuale legge le 5 lire al mese per ogni figliuolo, eccetto però il primo.

Ma ripilogando il mio dire, poichè temo che a forza di parole anch'io non abbia fatto della confusione, concludo che in quanto al primo paragrafo credo si possa adottare tal quale venne proposto dalla Commissione, e che non sia qui il caso di tener conto di quella circolare ministeriale, nè di nessun'altra osservazione.

FARINA P. Una gran parte delle cose dette dal deputato Dabormida mi danno a conoscere che egli insiste sulla distinzione che è stata introdotta dalla Commissione nella sua nuova redazione della legge; mentre invece i preopinanti ed

io ci atterremo più volentieri alla più semplice e chiara redazione che si trovava contenuta nell'art. 9° del progetto ministeriale. Dicevasi in esso: « che i benefici accordati dalla presente legge sono estesi anche alle vedove e figli degli individui appartenenti ai corpi militari della regia marina. »

Qui facciamo punto, e non entriamo ad implicare queste disposizioni colle disposizioni che determinano la cassa che deve pagare l'aumento di pensione; ma si ritenga questa prima parte, ed a questo primo alinea dell'articolo tutt'al più si aggiunga per maggiore schiarimento: « salve le particolari disposizioni che determineranno l'epoca, il modo, la tassa secondo i quali si accorda questa pensione. »

Io aggiungerei questa seconda parte dell'articolo per maggiore dichiarazione, ed adotterei poi l'ultimo alinea del progetto della Commissione, nel quale si dichiara quale deve essere la cassa che deve far fronte a queste spese. In questo modo mi pare che si semplifichi la redazione e che si mettano d'accordo tutte le idee che si sono enunciate in proposito.

Veda adunque la Camera se crede di adottare questa forma di redazione.

OLDOINI. Io non insisterò sul modo in cui debba essere fissata la redazione della legge; mi basta che veniamo d'accordo essenzialmente sullo spirito della legge, talchè non rimanga più alcun dubbio sull'effetto del dispaccio ministeriale quanto alla fissazione del tempo di servizio degli impiegati ed ufficiali di marina, dopo il quale le loro figlie e le loro vedove abbiano diritto alla pensione di cui si tratta.

DABORMIDA. Si potrebbe togliere questo dubbio, e conciliare i diversi pareri dei preopinanti con un emendamento all'articolo 2°. Io direi: « le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, sono applicabili alle vedove e figlie degli ufficiali, ecc., salvo il diritto portato, ecc. » Proporrei che la pensione alle vedove degli ufficiali di marina si fissasse ai 20 anni, in luogo che non ne avrebbero il diritto se non dopo i trent'anni di servizio.

FARINA P. Parmi che a ciò si fosse già provveduto colla separazione di tutti e due gli articoli nella redazione da me proposta, la quale è generica.

DABORMIDA. Io credo che la redazione della Commissione sia più logica, perchè se si farà così bisogna poi dire quello che si è già detto riguardo agli ufficiali: « che la vedova di un ufficiale morto dopo un tal tempo di servizio ha diritto ad un terzo della pensione a cui avrebbe avuto diritto il marito. » Quanto poi alle mogli dei bass'uffiziali e soldati, era già disposto dalla legge del 1827.

« Le vedove ed orfane degli individui suddetti, morti dopo un servizio non minore di 15 anni, sono ammesse ad una pensione che per le vedove dei bass'uffiziali sarà metà di quella che sarebbe spettata al marito, e che per le vedove dei marinai, di una somma corrispondente ad una razione di pane, cioè di lire 80. »

Siccome queste disposizioni per i bass'uffiziali e soldati sono più favorevoli che non sono quelle per le mogli dei soldati e dei bass'uffiziali, così la Commissione ha creduto molto acconciamente, a parer mio, di non derogare a queste disposizioni, rimanendo le pensioni dei bass'uffiziali e soldati secondo le norme prescritte dal regolamento del 1827 nella circolare del Ministero: quando che se si fosse adottata la formula del progetto ministeriale, vi sarebbe stata confusione, e non si sarebbe saputo in qual modo intenderla a riguardo delle mogli e delle figlie dei bass'uffiziali e soldati. Bisognava consultare quelle che si avevano già, per compilare una nuova legge; nel qual caso...

FARINA P. (*Interrompendolo*) Mi permetto di osservare